

Al via gli incentivi della Finanziaria per l'assunzione di disoccupati

Gabriele Bonati Consulente aziendale in Lodi



Il Ministero del lavoro, con due provvedimenti, ha dato attuazione alla Finanziaria 2010 per quanto attiene la corresponsione alle aziende dei benefici previsti per l'assunzione di lavoratori titolari di disoccupazione ordinaria e speciale edile, con particolare riguardo ai lavoratori con più di 50 anni di età e almeno 35 anni di versamenti contributivi

**Ministero del lavoro
e Ministero dell'economia
Decreti interministeriali 26.7.2010**

Il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha provveduto, con due provvedimenti (decreti interministeriali del 26 luglio 2010, firmati dai Ministeri competenti e già registrati alla Corte dei Conti, in attesa della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*), a dare attuazione ai benefici a favore dei datori di lavoro, previsti dall'art. 2, commi 134 e 151, della legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010), che, senza esservi tenuti, hanno assunto e assumeranno nel 2010 lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione.

In particolare i predetti decreti regolamentano:

- l'applicazione (comma 134) del beneficio (sggravio contributivo) per l'assunzione di lavoratori, con almeno 50 anni di età, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con i requisiti ordinari e l'applicazione del prolungamento, fino alla maturazione del requisito pensionistico, del beneficio stesso in presenza del requisito di almeno 35 anni di anzianità contributiva (estensione del beneficio applicabile anche per i lavoratori assunti dalle liste di mobilità);
- l'applicazione (comma 151) dell'incentivo (mensilità di disoccupazione) per l'assunzione di lavoratori titolari di indennità di disoccupazione non agricola con i requisiti ordinari e titolari di indennità di disoccupazione speciale edile.

***Benefici
per tutti i datori,
incluse le società
cooperative con
soci lavoratori
subordinati***

Datori di lavoro destinatari e condizioni comuni per l'accesso ai benefici

Possono accedere ai predetti benefici tutti i datori (quindi non solo le imprese), comprese le società cooperative per i soci con i quali si è instaurato o si instaura un rapporto di lavoro subordinato. I benefici/incentivi non possono essere richiesti se:

- a) l'assunzione costituisca attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo ovvero dal contratto individuale;

- b) nei sei mesi precedenti l'assunzione il datore di lavoro abbia provveduto ad effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (quindi, non soggettivo) o per riduzione di personale e/o, al momento dell'assunzione, abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro (qualsiasi, per il comma 134; connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, per il comma 151).

Il divieto non opera se l'assunzione risulti finalizzata all'acquisizione di professionalità diverse da

quelle dei lavoratori licenziati o sospesi o in riduzione di orario;

- c) tra l'impresa che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore (vale a dire datore che ha licenziato il lavoratore) vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento e controllo, se l'assunzione interviene nei sei mesi dal licenziamento (quindi, trascorsi 6 mesi il divieto non opera

più). Si segnala che, per quanto riguarda l'applicazione dell'estensione del beneficio contributivo fino alla maturazione del diritto alla pensione (entro il 31.12.2010) per gli assunti dalla mobilità e per i disoccupati ordinari con almeno 35 anni di anzianità contributiva, le condizioni b) e c) non sono richiamate (in ogni caso per gli assunti dalle liste di mobilità i requisiti sono richiesti dalla norma di riferimento; rimarrebbero fuori i disoccupati con 35 anni di contributi - servirà un chiarimento ministeriale e/o Inps).

L'operatività dei benefici

1. L'assunzione di disoccupati con almeno 50 anni di età - L'art. 2, comma 134, primo periodo,

della legge n. 191/2009, ha stabilito quanto segue: *«In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di età».*

Detta norma è stata così attuata dal decreto interministeriale del 26.7.2010:

□ il beneficio è applicabile ai datori di lavoro che abbiano assunto nel 2010 e che assumeranno entro il 31.12.2010 lavoratori che, congiuntamente, possono far valere i seguenti requisiti:

- aver compiuto 50 anni di età;
- essere titolari dell'indennità di disoccupazione non agricola con i requisiti ordinari.

Qualora il beneficio venga richiesto alla trasformazione a tempo indeterminato nel 2010 di un contratto a termine già in essere, il requisito «essere titolare dell'indennità di disoccupazione ordinaria» deve sussistere alla data di assunzione con il contratto a termine, mentre il requisito di «almeno 50 anni di età» deve sussistere alla data di trasformazione del contratto da termine a tempo indeterminato;

□ la misura del beneficio per il datore di lavoro corrisponde all'applicazione della contribuzione prevista per gli apprendisti al posto di quella ordinaria. L'attuale contribuzione apprendisti a carico del datore di lavoro è pari al 10% (aliquota applicabile, come per le assunzioni agevolate alle quali si applica il contributo apprendisti, anche alle imprese con meno di 10 addetti, in quanto la retribuzione ridotta per i primi 2 anni interessa solo l'apprendistato; Inps, circ. n. 22/2007. I premi INAIL sono dovuti ordinariamente);

□ il beneficio può essere applicato limitatamente all'anno 2010 (vale a dire dal mese di assunzione, o dalla trasformazione del contratto a termine, fino al 31.12.2010);

□ le assunzioni nel 2010 a tempo determinato o indeterminato (o le trasformazioni nel 2010), tempo pieno o part time, che possono generare il diritto ai benefici sono le seguenti:

- **Assunzione a tempo determinato nel 2010:** il beneficio spetta per la durata del contratto e comunque non oltre il 31.12.2010;
- **Trasformazione nel 2010 di un contratto a**

temine (rapporto instaurato ante 2010): il beneficio spetta dalla data di trasformazione fino al 31.12.2010;

- **Assunzione nel 2010 a tempo indeterminato:** il beneficio spetta dall'assunzione fino al 31.12.2010;

□ per l'applicazione del beneficio, i datori di lavoro dovranno presentare apposita istanza all'Inps entro:

- il mese successivo alla data di assunzione (ovvero alla data di trasformazione del contratto a tempo indeterminato);

- il mese successivo alla pubblicazione del decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* (per assunzioni o trasformazioni effettuate precedentemente).

Le istruzioni operative saranno fornite direttamente dall'Istituto (si ritiene, anche se il decreto non lo precisa, che il recupero del beneficio possa avvenire attraverso il conguaglio con i contributi - flusso Uniemens);

□ l'Inps autorizzerà l'applicazione del beneficio nel limite delle risorse finanziarie stanziare per lo scopo (l'Inps terrà conto dell'ordine cronologico di stipulazione del contratto di lavoro).

2. Prolungamento del beneficio contributivo per gli assunti dalle liste di mobilità e per i disoccupati con almeno 35 anni di contributi

- L'art. 2, comma 134, secondo periodo, della legge n. 191/2009, ha stabilito quanto segue:

«La durata della riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223/1991 è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010».

Detta norma è stata così attuata dal decreto interministeriale del 26.7.2010:

□ il beneficio consiste nel continuare ad applicare la contribuzione apprendisti (10%) fino alla data di maturazione, in capo al lavoratore, del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre il 31.12.2010 (vale a dire: se il diritto al pensionamento matura dopo il 31.12.2010, il beneficio si interrompe comunque a tale data);

□ il beneficio è applicabile per l'assunzione dei seguenti soggetti:

- Assunzioni a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate nel 2010, di lavoratori in mobilità o beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con i requisiti ordinari che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva;

Il beneficio è applicabile ai datori che assumono lavoratori nel 2010

- Assunzioni a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate antecedentemente al 2010, di lavoratori in mobilità o beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con i requisiti ordinari che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva, purché: al momento dell'assunzione siano in mobilità o titolari dell'indennità di occupazione ordinaria; nel corso del 2010 abbiano maturato o matureranno i 35 anni di anzianità contributiva;

□ per l'applicazione del beneficio, i datori di lavoro dovranno presentare apposita istanza all'Inps entro: - il mese successivo alla data di assunzione (ovvero alla data di trasformazione del contratto a tempo indeterminato);

- il mese successivo alla pubblicazione del decreto sulla *G.U.* (per assunzioni o trasformazioni effettuate precedentemente).

Le istruzioni operative saranno fornite direttamente dall'Istituto (si ritiene, anche se il decreto non lo precisa, che il recupero del beneficio possa essere effettuato attraverso il conguaglio con i contributi - flusso Uniemens);

□ l'Inps autorizzerà l'applicazione del beneficio nel limite delle risorse finanziarie stanziare per lo scopo (l'Inps terrà conto dell'ordine cronologico di stipulazione del contratto di lavoro).

3. Incentivo all'occupazione per l'assunzione di disoccupati ordinari e speciali edili - L'art. 2, comma 151, della legge n. 191/2009, ha stabilito quanto segue:

«In via sperimentale per l'anno 2010, nel limite di 12 milioni di euro, ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 23.7.1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità di cui all'art. 19, comma 1, del Rdl 14.4.1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.7.1939, n. 1272, e dell'indennità di cui all'art. 9 della legge 6.8.1975, n. 427, e successive modificazioni, è concesso dall'Inps un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223/1991. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma».

Detta norma è stata così attuata dal decreto interministeriale del 26.7.2010:

□ l'incentivo spetta per le assunzioni, dall'1.1.2010 al 31.12.2010, a tempo pieno e indeterminato (non sono, quindi, ammesse assunzioni a tempo determinato e/o part time), ovvero per le trasformazioni di contratti a tempo determinato, comunque instaurati nel 2010, e trasformati, sempre nel 2010, a tempo indeterminato (il beneficio spetta ovviamente dalla trasformazione), dei seguenti soggetti che alla data di assunzione:

- sono titolari dell'indennità di disoccupazione non agricola con i requisiti normali;

- sono titolari dell'indennità speciale di disoccupazione edile;

□ al datore di lavoro spetta un incentivo mensile pari all'indennità di disoccupazione che sarebbe spettata al lavoratore assunto, per ogni mensilità o quote di mensilità residue rispetto a quelle percepite dal lavoratore, con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa. L'importo dell'incentivo non può comunque essere superiore alla retribuzione erogata al lavoratore interessato riferita al corrispondente mese dell'anno;

□ per l'applicazione del beneficio, i datori di lavoro dovranno presentare apposita istanza all'Inps entro: - il mese successivo alla data di assunzione (ovvero, si ritiene - anche se il decreto non lo prevede - alla data di trasformazione del contratto a tempo indeterminato);

- il mese successivo alla pubblicazione del decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* (per assunzioni o trasformazioni effettuate precedentemente).

Le istruzioni operative saranno fornite direttamente dall'Istituto. Per tale incentivo è già previsto dalla norma stessa che, una volta autorizzato, potrà essere recuperato attraverso il conguaglio con i contributi dovuti - flusso Uniemens);

□ l'Inps autorizzerà l'applicazione del beneficio nel limite delle risorse finanziarie stanziare per lo scopo (l'Istituto terrà conto dell'ordine cronologico di stipulazione del contratto di lavoro). Rispetto allo sgravio contributivo di cui ai precedenti punti 1) e 2), non è fissato il termine del beneficio al 31.12.2010 (verrà quindi applicata la sola condizione «fino ad esaurimento delle risorse finanziarie»).

Cumulo dei benefici

I benefici contributivi previsti ai precedenti punti 1) e 2) sono cumulabili con l'incentivazione del precedente punto 3). Quest'ultima incentivazione è, altresì, cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente spettanti in forza di venti normative.

DI CONCERTO CON
IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che disciplina l'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;

Visti l'articolo 8, comma 2, e l'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'articolo 2, commi 134 e 135, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta

TITOLO I

Riduzione contributiva, prevista dall'articolo 2, comma 134, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età

Articolo 1

Datori di lavoro ammessi al beneficio

1. Sono ammessi al beneficio di cui all'articolo 2, comma 134, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutti i datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali che abbiano compiuto almeno cinquanta anni di età.

2. Il beneficio spetta anche alle società cooperative per il socio con cui le medesime società instaurano un rapporto di lavoro subordinato, secondo le modalità di cui al successivo articolo 2.

3. Il beneficio non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale.

4. Il beneficio non spetta se, nei sei mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati.

5. Il beneficio non spetta se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario.

6. Il beneficio non spetta nelle ipotesi di cui all'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, se tra l'impresa che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali casi il beneficio spetta comunque se l'assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento.

legge 23 dicembre 2009, n. 191 prevede il beneficio della riduzione della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura prevista dalla normativa vigente per gli apprendisti limitatamente all'anno 2010.

2. Il beneficio spetta per le assunzioni, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 con le seguenti modalità:

a) nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato di un lavoratore avente i requisiti di cui al successivo articolo 3, il beneficio contributivo è riconosciuto per la durata del contratto di lavoro e, comunque, fino al 31 dicembre 2010;

b) nelle ipotesi in cui, nel corso del suo svolgimento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010, il contratto di lavoro a tempo determinato di cui alla precedente lettera a) venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo è riconosciuto fino al 31 dicembre 2010;

c) nelle ipotesi di assunzione a tempo indeterminato, il beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre 2010.

3. Il beneficio è cumulabile con l'incentivo previsto dall'articolo 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, se ne ricorrono i presupposti.

Articolo 3

Lavoratori per la cui assunzione spetta il beneficio

1. Il beneficio spetta se, alla data dell'assunzione, il lavoratore presenti congiuntamente i seguenti requisiti:

a) abbia compiuto 50 anni;

b) sia titolare dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari, prevista dall'articolo 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.

2. Nell'ipotesi di trasformazione del contratto di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b), del presente decreto, il beneficio spetta se il lavoratore:

a) era titolare dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari alla data dell'assunzione a tempo determinato;

b) abbia compiuto 50 anni alla data della trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Articolo 4

Concessione del beneficio

1. Il datore di lavoro che ha stipulato il contratto di lavoro e che intende chiedere il beneficio deve effettuare apposita domanda all'istituto nazionale della previdenza sociale entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro, secondo le modalità che verranno definite dall'istituto stesso; per i contratti stipulati prima della pubblicazione delle istruzioni dell'Inps, la domanda deve essere trasmessa entro il mese successivo alla suddetta pubblicazione.

2. Il beneficio è concesso nel limite delle risorse finan-

ziarie stanziate a tal fine, così come disposto al titolo III del presente decreto.

TITOLO II

Prorogamento della riduzione contributiva, previsto dall'articolo 2, comma 134, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a favore di chi assuma lavoratori in mobilità o che beneficino dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva

Articolo 5

Incentivo

1. L'articolo 2, comma 134, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 prevede il prorogamento delle riduzioni contributive previste dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, fino alla data di maturazione, in capo al lavoratore, del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2010.

2. Il beneficio di cui al precedente comma 1 è riconosciuto non oltre la data del 31 dicembre 2010 per le assunzioni, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, di lavoratori in mobilità o che beneficino dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva.

3. Il beneficio è riconosciuto altresì non oltre la data del 31 dicembre 2010 in favore dei datori di lavoro che, al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 2, comma 134, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, hanno già alle proprie dipendenze lavoratori che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) al momento dell'assunzione, erano in mobilità o titolari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;

b) nel corso dell'anno 2010, maturano almeno 35 anni di anzianità contributiva.

4. Il beneficio spetta anche alle società cooperative per il socio con cui le medesime instaurano o abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato con le modalità di cui ai commi precedenti.

5. Il beneficio non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale.

6. Il beneficio è cumulabile con l'incentivo previsto dall'articolo 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, se ne ricorrono i presupposti.

Articolo 6

Concessione del beneficio

1. Il datore di lavoro che intende richiedere il beneficio deve effettuare apposita domanda all'istituto nazionale della previdenza sociale entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro secondo le modalità che verranno definite dall'Istituto stesso. Per i contratti stipulati prima della pubblicazione delle istruzioni dell'Inps, la domanda deve essere trasmessa entro il mese successivo alla suddetta pubblicazione.

2. Il beneficio è concesso nel limite delle risorse finanziarie stanziate a tal fine, così come disposto al Titolo III del presente decreto.

TITOLO III

Articolo 7

Risorse finanziarie

1. Per la concessione dei benefici disciplinati ai Titoli I e II del presente decreto sono complessivamente stanziate risorse finanziarie pari a 120 milioni di euro per l'anno 2010.

2. Nelle ipotesi in cui per le domande di concessione dei benefici disciplinati dai Titoli I e II del presente decreto le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti, l'Inps concederà il beneficio seguendo l'ordine cronologico di stipulazione del contratto di lavoro, ferma restando l'osservanza del termine per la presentazione delle domande, indicato agli articoli 4 e 6 del presente decreto.

3. L'Inps provvede a comunicare le risultanze delle concessioni dei benefici di cui al presente decreto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**IL MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE
SOCIALI**

**DI CONCERTO CON
IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Ministero del lavoro
e Ministero dell'economia
Decreto interministeriale 26 luglio 2010**

2009, n. 191;
Visto l'articolo 3 della
legge 14 gennaio 1994,
n. 20;

Decreta

Articolo 1

Datori di lavoro ammessi all'incentivo

1. Sono ammessi all'incentivo di cui all'articolo 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutti i datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile.

2. L'incentivo spetta anche alle società cooperative per il socio con cui le medesime sottoscrivono un contratto di lavoro subordinato.

Visto l'articolo 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che disciplina l'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;

Visto l'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, che disciplina l'indennità speciale di disoccupazione edile;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e, in particolare, l'articolo 1 e l'articolo 8, comma 4-bis;

Visto l'articolo 2, comma 151, della legge 23 dicembre

3. L'incentivo non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale.

4. L'incentivo non spetta se, nei dodici mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati.

5. L'incentivo non spetta se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario.

6. L'incentivo non spetta se, nelle ipotesi di cui all'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, tra il datore di lavoro che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali casi l'incentivo spetta comunque se l'assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento.

Articolo 2

Contratti di lavoro per i quali spetta l'incentivo

1. L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2. L'incentivo spetta, altresì, nel caso in cui il datore di lavoro trasformi nel corso dell'anno 2010 un contratto di lavoro a tempo determinato, comunque stipulato successivamente al 1° gennaio 2010, in contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

3. L'incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente e con l'incentivo di cui all'articolo 2, comma 134, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Articolo 3

Lavoratori per la cui assunzione spetta l'incentivo

L'incentivo spetta se, alla data dell'assunzione, il lavoratore sia titolare alternativamente:

a) dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari, prevista dall'articolo 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272;

b) dell'indennità speciale di disoccupazione edile, prevista dall'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni.

Articolo 4

Presentazione della domanda

1. Il datore di lavoro che ha stipulato un contratto di lavoro in conformità al precedente articolo 2 e che intende chiedere l'incentivo di cui al presente decreto deve effettuare apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro.

2. Per i contratti stipulati prima della pubblicazione del presente decreto interministeriale, la domanda può essere presentata entro il mese successivo alla data di pubblicazione del decreto stesso.

Articolo 5

Misura e durata dell'incentivo

1. L'incentivo può essere riconosciuto nel rispetto del limite massimo complessivo delle risorse finanziarie stanziare, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2010.

2. L'Inps verifica la disponibilità delle risorse finanziarie a fronte delle singole domande di accesso all'incentivo stesso.

3. Nel caso in cui le risorse finanziarie di cui al precedente comma 1 non siano sufficienti, l'incentivo viene concesso secondo l'ordine cronologico di stipula dei contratti di lavoro.

4. Al datore di lavoro, come individuato al precedente articolo 1, spetta un incentivo mensile pari all'indennità che sarebbe spettata al lavoratore assunto, per ogni mensilità o quota di mensilità residue rispetto a quelle già percepite, con esclusione di quanto sarebbe stato riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa.

5. L'importo dell'incentivo non può essere superiore alla retribuzione erogata al lavoratore interessato riferita al corrispondente mese dell'anno.

6. L'incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali.

7. L'Inps provvede a comunicare le risultanze delle concessioni dell'incentivo di cui al presente decreto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.